

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1839

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CATTANEO PETRINI GIANNINA, SPITELLA, RAUSA***Presentata il 30 settembre 1969*

Iscrizione agli istituti di istruzione secondaria degli studenti, italiani e stranieri, provenienti da scuole estere, legalmente riconosciute, operanti in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ancora una volta ci troviamo a dover determinare, con un provvedimento legislativo, una interpretazione di norme in vigore, contenute in decreti che risalgano a tempi ben lontani; interpretazione che sia più aderente alla società attuale, ove principi e disposizioni devono essere applicati con coerenza e con equità.

Ci si riferisce al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente norme di attuazione del precedente regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, dal titolo: « Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali ».

Tale regio decreto n. 653, contiene un articolo 14, che così recita:

« I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della Repubblica di San Marino, o in scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti del Regno, anche se di tipo diverso, previo eventuale esperimento sulle materie o prove che siano indicate dal Consiglio di classe in base a una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza.

L'iscrizione è concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza, tenuto conto della durata complessiva degli studi e subordinatamente al requisito dell'età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel Regno a partire dai dieci anni.

È del pari consentita, sempre subordinatamente al requisito dell'età, l'iscrizione a istituti medi d'istruzione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneità alla classe cui aspirano.

Il Consiglio di classe delibera, nel caso di cui al comma precedente, sull'accoglimento della domanda e può sottoporre l'aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi; tale deliberazione, provvisoriamente esecutoria, è soggetta alla ratifica del Ministero, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione sul

carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo.

Per l'ammissione alla prima classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purché risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie ».

Il principio accolto — e rimasto in vigore sino ad oggi — prevede, pertanto, la possibilità della iscrizione di giovani provenienti dall'estero con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, prescindendo dal giudizio di equipollenza del titolo presentato per l'ammissione; mentre l'articolo stesso condiziona, fra l'altro, tale diritto al giudizio del Consiglio di classe che stabilisce, in base all'effettiva preparazione dell'aspirante, la sua idoneità alla classe di iscrizione alla quale aspira.

Attualmente è proprio la interpretazione del terzo comma dell'articolo stesso che è controversa, mentre oggi non è più contestabile il diritto di ogni cittadino italiano di essere ugualmente considerato nei confronti della cultura.

L'interpretazione restrittiva di tale articolo nei riguardi dei giovani che, anziché provenire dall'estero, frequentano in Italia scuole estere, legalmente riconosciute, urta, infatti, contro i criteri di un allargamento europeo e mondiale del riconoscimento dei valori culturali, e risente di un intransigente e pericoloso nazionalismo.

Nel momento in cui si debbono aprire le frontiere sociali e culturali, una siffatta limi-

tazione del principio espresso deve ritenersi per lo meno anacronistica.

Inoltre, si impone una altra estensione: quella che siano parificati nel beneficio i giovani che frequentano le scuole estere legalmente riconosciute in Italia; donde pari diritto devono avere, sia i giovani di cittadinanza italiana sia i giovani di cittadinanza estera, ove naturalmente ammessi e diplomati dalle scuole stesse.

Infatti, si ritiene non sia equo assegnare un beneficio ad un giovane solo perché italiano, e negarlo ad altro solo perché straniero, quando entrambi sono ammessi e frequentano la stessa scuola, che — pur estera — è, però, legalmente riconosciuta.

E quanto questa estensione sia invocata è ben noto; e la stessa rappresenterà un indubbio sollievo a tutti coloro che, stranieri, dovendo risiedere in Italia per motivi di lavoro — e le categorie sono assai vaste, dall'ambasciatore, al tecnico, al comune lavoratore — hanno tuttora pressante il problema di dove far studiare i propri figli e soprattutto di come far continuare loro gli studi, ove esauriti i gradi della scuola estera, è oggi negata l'ammissione alla esistente superiore scuola italiana.

Si ritiene, pertanto, di ovviare alla situazione carente, presentando una norma innovativa che definisca il problema e che, siamo certi, sarà salutata con favore, come sempre accade quando si aprono strade nuove all'insegnamento ed alla cultura, e quando si riescono ad abbattere barriere nazionalistiche, oggi sorpassate e, comunque, inconcepibili.

**PROPOSTA DI LEGGE**  
—**ARTICOLO UNICO.**

Gli studenti — italiani o stranieri, con residenza in Italia — provenienti da scuole estere operanti in Italia, legalmente riconosciute nei rispettivi paesi, hanno diritto alla iscrizione agli istituti di istruzione secondaria, ove si verifichino le condizioni sottoindicate.

La iscrizione, con il rispetto dei prescritti requisiti di età, è ammessa per quegli studenti che comprovino con titoli di studio conseguiti presso le suddette scuole estere o con esperimenti sul programma prescritto, la loro adeguata preparazione per l'ammissione alla classe cui aspirano.

Il Consiglio di classe delibera sull'accoglimento delle rispettive domande e sottopone tale deliberazione, provvisoriamente esecutiva, alla ratifica del Ministero della pubblica istruzione.

Ciascuna deliberazione diventerà definitivamente esecutiva dopo tale ratifica, per la quale è vincolante il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sull'effettivo riconoscimento legale della scuola estera nel rispettivo paese e sulla validità del titolo di studio dalla stessa rilasciato.